

# CATTABRIGA CLAUDIA

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile



Nr. iscrizione 513/A

## CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 08/09/2010

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MANOVRA<br/>CORRETTIVA 2010</b><br><a href="#">G.U. 30.07.2010, n. 176 S.O. n. 174</a>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30.07.2010 (Supplemento Ordinario n. 174), la legge 30.07.2010, n. 122, di conversione del D.L. 31.05.2010, n. 78 (manovra correttiva).</li><li>• Lo Studio Cattabriga invierà ai propri clienti, nei prossimi giorni, una circolare speciale dedicata alle novità del provvedimento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ACCERTAMENTO<br/>SINTETICO E<br/>ACQUISTO DI<br/>IMMOBILI</b><br><a href="#">D.L. 31.05.2010, n. 78</a>                                                    | <p>Le nuove regole sull'accertamento sintetico, varate con il D.L. 78/2010, possono creare problemi alle persone fisiche che hanno acquistato un immobile o hanno sostenuto un altro esborso importante nel corso del 2009. In caso di accertamento, infatti, il contribuente dovrà verificare di possedere idonea documentazione per giustificare gli acquisti effettuati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TRASFERIMENTI DI<br/>QUOTE<br/>SOCIALI/AZIONI E<br/>IMPOSTA DI<br/>SUCCESSIONE E<br/>DONAZIONE</b><br><a href="#">Ris. Ag. Entrate 26.07.2010, n. 75/E</a> | <ul style="list-style-type: none"><li>• A seguito dell'inserimento del c. 4-ter nell'art. 3 del Testo unico sulle successioni e donazioni ad opera della legge Finanziaria 2007, i trasferimenti di aziende, di quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. In caso di trasferimento di quote sociali e azioni emesse da soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir (società di capitali, cooperative), tale beneficio si applica limitata-mente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) del Codice Civile.</li><li>• L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi di trasferimento di quote sociali e azioni non soggetto all'imposta di successione e donazioni, la verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo previsto per la fruizione del regime agevolativo deve essere effettuata anche con riferimento ai voti spettanti alle società controllate.</li></ul>                                                                                 |
| <b>RITENUTA 10% SUI<br/>BONIFICI PER<br/>SPESE DI<br/>RISTRUTTURAZIONE</b><br><a href="#">Circ. Ag. Entrate 28.07.2010, n. 40/E</a>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico decurtato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione.</li><li>• Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ri-tenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.</li><li>• In sede di prima applicazione della disposizione del D.L.78/2010, non saranno erogate sanzioni in relazione a viola-zioni della norma.</li></ul> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRIBUTO REGIONALE E DETRAZIONE INTERESSI SUL MUTUO</b><br><a href="#">Ris. Ag. Entrate 2.08.2010, n. 76/E</a>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una Regione ha erogato al contribuente un contributo per l'acquisto dell'abitazione principale, attraverso l'abbattimento delle quote di interessi relativi al mutuo ipotecario acceso per detto acquisto. Successivamente, l'ente erogante ha chiesto al contribuente la restituzione di dette somme in quanto non spettanti, per difetto dei requisiti soggettivi. Le somme che il contribuente deve restituire alla Regione rappresentano, pertanto, gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, in precedenza non detratti perché corrisposti dalla Regione alla banca, e, pertanto, non rimasti a carico.</li> <li>• Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per i quali è presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi, di cui all'art. 15, lett. b) del Tuir, nel periodo d'imposta in cui restituisce alla Regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti.</li> </ul> |
| <b>PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI</b><br><a href="#">Circ. Ag. Entrate 3.08.2010, n. 41/E</a> | <p>Nella certificazione dei requisiti fiscali richiesti per partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti devono essere indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate. L'irregolarità fiscale, che comporta l'esclusione dalle gare, diventa definitiva quando è scaduto il termine per l'impugnazione oppure la sentenza è passata in giudicato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DETASSAZIONE PER INVESTIMENTI AMBIENTALI</b><br><a href="#">Ris. Ag. Entrate 5.08.2010, n. 78/E</a>                    | <p>L'art. 6, cc. da 13 a 19 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede una misura di detassazione per le piccole e medie imprese che effettuano "investimenti ambientali".</p> <p>Le variazioni in diminuzione corrispondenti agli "investimenti ambientali" realizzati nel periodo d'imposta 2009 dovranno essere indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel modello UNICO 2010 – Società di persone, nel rigo 46 ("Altre variazioni in diminuzione") del quadro RF;</li> <li>• nel modello UNICO 2010 – Società di capitali, nel rigo 54 ("Altre variazioni in diminuzione") del quadro RF;</li> <li>• nel modello UNICO 2010 – Persone Fisiche, nel rigo 38 ("Altre variazioni in diminuzione") del quadro RF;</li> <li>• nel modello UNICO 2010 – Enti non commerciali ed equiparati, nel rigo 41 ("Altre variazioni in diminuzione") del quadro RF;</li> </ul> <p>utilizzando il codice 99, che contraddistingue le variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel medesimo quadro RF.</p>                                                             |
| <b>COMUNICAZIONI BLACK LIST</b><br><a href="#">D.M. Economia 5.08.2010</a>                                                | <p>I modelli di comunicazione delle operazioni con Paesi black list relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010 dovranno essere presentati entro il 2.11.2010 (le scadenze naturali erano fissate al 31.08.2010 e al 30.09.2010). Sono escluse dalla comunicazione le operazioni con Malta, Cipro e Corea del Sud già a far data dal 1.07.2010.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ELENCHI INTRASTAT</b><br/> <a href="#">Circ. Ag. Entrate 6.08.2010, n. 43/E</a></p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è necessario appurare se per essa è dovuta l'IVA nel Paese di stabilimento del committente.</li> <li>• Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.</li> <li>• Nell'ipotesi in cui, invece, il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.</li> <li>• Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell'accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l'imposta nello Stato membro del committente quando ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione, redatta dal medesimo committente, in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.</li> <li>• Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione. Inoltre, in mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.</li> </ul> |
| <p><b>CASE FANTASMA</b><br/> <a href="#">Circ. Ag. Territorio 10.08.2010, n. 3</a></p>                                       | <p>Il D.L. 78/2010 prevede la conclusione, entro il 30.09.2010, dell'attività di indagine svolta dall'Agenzia del Territorio volta ad individuare i fabbricati non dichiarati in Catasto. Entro il 31.12.2010 i titolari di diritti reali sugli immobili già oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>SISMA ABRUZZO E RIPRESA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</b><br/> <a href="#">Circ. Ag. Entrate 13.08.2010, n. 44/E</a></p> | <p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo il 6.04.2009, in ordine alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti prevista nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale nei "Comuni fuori cratere" e degli istituti di credito e assicurativi, per i quali la sospensione è cessata il 30.11. 2009, nonché nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale nei "Comuni del cratere" per i quali la sospensione è cessata il 30.06.2010.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI</b><br/> <a href="#">Prov. Ag. Entrate 13.08.2010, n. 121369</a></p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere fruito tenendo conto delle condizioni e dei limiti fissati dall'Unione europea per gli "aiuti di importo limitato" - relativi al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.</li> <li>• L'entità del beneficio è pari al 38,5% dell'importo pagato come tassa automobilistica per il 2010 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e al 77% della stessa tassa per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.</li> <li>• Per beneficiare del bonus fiscale gli autotrasportatori dovranno utilizzare il codice tributo 6829 indicato dall'Agenzia con la R.M. 81/E/2010.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI</b><br/> Ord. Cass.<br/> 13.08.2010, n. 18702</p>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Cassazione ha affermato che il regime di deducibilità previsto dall'art. 62 del Tuir nel testo ante riforma (ora art. 95) non è applicabile agli amministratori delle società di capitali essendo la loro prestazione assimilabile più a quella dell'imprenditore che a quella degli amministratori di società di persone. Secondo i giudici la posizione dell'amministratore delle società di capitali è equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione.</li> <li>La sentenza suscita perplessità e non considera che esisteva un'altra norma (art. 95 Tuir) che estendeva la disciplina delle società di persone anche alle società di capitali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>RICORSO CONTENENTE ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA E IMPOSTA DI BOLLO</b><br/> Ris. Ag. Entrate<br/> 17.08.2010, n. 82/E</p>       | <p>Anche il ricorso contenente al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza può essere ricondotto nell'ambito del c. 3, sub. n. 15 dell'art. 13 del DPR 642/1972 e, come tale, sconta un'unica imposta di bollo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>RETRIBUZIONI PER LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO</b><br/> Ris. Ag. Entrate<br/> 17.08.2010, n. 83/E</p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, sem-preché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa, rientrano nell'ambito applicativo della tassazione agevolata di cui all'art. 2, c. 1 del D.L. 93/2008.</li> <li>In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.</li> <li>Il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l'orario diurno. Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all'intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.</li> <li>Il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.</li> </ul> |
| <p><b>CODICE TRIBUTO PER RECUPERO IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b><br/> Ris. Ag. Entrate<br/> 18.08.2010, n. 84/E</p> | <p>È stato istituito il codice tributo 9713 per il versamento, tramite modello F24, degli interessi sui pagamenti rateizzati delle somme dovute a titolo di recupero dell'IVA connessa all'imposta sugli intrattenimenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICI TRIBUTO CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE CINEMATOGRAFICHE</b><br><a href="#">Ris. Ag. Entrate 18.08.2010, n. 85/E</a> | <p>L'Agenzia delle Entrate ha istituito gli identificativi numerici 6826, 6827 e 6828 che le imprese cinematografiche dovranno riportare nel modello F24 (sezione "Erario", colonna "Importi a credito compensati") per usare in compensazione i bonus introdotti dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA PULITA</b><br><a href="#">Ris. Ag. Entrate 25.08.2010, n. 88/E</a>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La tariffa omnicomprensiva che incorpora sia una quota incentivante, sia un corrispettivo per la vendita dell'energia, ancorché si componga di 2 quote, si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata.</li> <li>• La richiesta effettuata dal produttore di energia da fonte rinnovabile al GSE (Gestore Servizi Energetici) per ottenere, in alternativa ai certificati verdi, la tariffa omnicomprensiva, realizza un atto a titolo oneroso che implica la cessione dell'energia alla rete da parte del produttore e il pagamento di uno specifico compenso da parte del GSE.</li> <li>• Essendo la tariffa omnicomprensiva erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), la stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola, ovvero attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad IVA.</li> <li>• Ciò nonostante, atteso che tale tariffa omnicomprensiva persegue lo stesso fine incentivante della tariffa corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici (detta anche conto energia), la stessa non assume rilevanza ai fini dell'IVA quando è corrisposta nei confronti di soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti, posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente oppure di impianti di potenza fino a 20 kw, non configurando un'attività commerciale svolta abitualmente, in quanto l'impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali.</li> <li>• Ne consegue che ai fini fiscali la tariffa percepita dai suddetti soggetti assume rilevanza solo ai fini delle imposte di-rette, come reddito diverso. Diversamente, l'immissione in rete dell'energia non autoconsumata configura sempre un'attività commerciale quando è effettuata da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente;</li> <li>- persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw;</li> <li>- persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;</li> <li>- soggetti che svolgono lavoro autonomo.</li> </ul> </li> <li>• In tal caso, la tariffa omnicomprensiva si qualifica come corrispettivo derivante dalla vendita dell'energia rilevante ai fini dell'IVA e delle imposte dirette.</li> </ul> |
| <b>CESSIONI DI BENI ESTRATTI DAL DEPOSITO FISCALE</b><br><a href="#">Ris. Ag. Entrate 25.08.2010, n. 89/E</a>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In relazione ad una cessione interna il rappresentante fiscale di un soggetto estero può, per proprie esigenze, emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell'IVA, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione sarà assolta dal cessionario o committente.</li> <li>• Tale possibilità deve essere riconosciuta anche nel caso esaminato nell'interpello, in cui il rappresentante fiscale del soggetto estero cura la cessione nei confronti di soggetti d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato di beni dallo stesso precedentemente acquistati sul mercato nazionale ovvero di beni previamente estratti dal deposito IVA.</li> <li>• In particolare qualora la cessione sia preceduta dall'estrazione dal deposito da parte del rappresentante fiscale questi dovrà provvedere all'assolvimento dell'imposta tramite il meccanismo dell'inversione contabile.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STUDI DI SETTORE E SISMA ABRUZZO</b><br><a href="#">Prov. Ag. Entrate 30.08.2010</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il modello dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore non deve essere compilato dagli esclusi dagli studi di settore che operano in zone colpite dal sisma del 2009 in Abruzzo. Modificando le istruzioni relative ai modelli degli studi, sono così eliminati gli obblighi di compilazione e invio della comunicazione dei dati rilevanti per i contribuenti "esclusi" per fatti anomali. Normalmente, infatti, anche i contribuenti a cui non si applicano gli studi sono comunque tenuti a compilare e spedire il modello dedicato ai dati rilevanti, anche in presenza di specifiche cause di esclusione dovute alla cessazione e al non normale svolgimento dell'attività o alla liquidazione ordinaria.</li> <li>• L'esenzione dalla compilazione e dall'invio del modello in questione non coinvolge, tuttavia, le banche e le imprese di assicurazione che osservano normalmente tutti gli adempimenti richiesti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RIMBORSI IVA UE</b>                                                                  | <p>Dal 1.01.2010, il contribuente italiano deve presentare l'istanza di rimborso Iva Ue all'Agenzia delle Entrate esclusivamente via web, a differenza del passato in cui la richiesta doveva essere inoltrata in formato cartaceo allo Stato comunitario dove l'Iva era stata versata. Le istanze di rimborso devono essere tassativamente presentate tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.09 dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FEDERALISMO FISCALE</b>                                                              | <p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che attua il federalismo fiscale. Il provvedimento, che dovrà essere esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni ed ottenere il via libera dal Parlamento, prevede l'introduzione, dal 1.01.2011 della cedolare secca sugli affitti, mentre, dal 1.01.2014, diventerà operativa l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria facoltativa in cui saranno assorbiti una serie di tributi erariali, inclusa l'Ici. La nuova imposta municipale non si applicherà alle abitazioni principali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ESTRATTO CONTO ON LINE</b><br><a href="#">Comunicato stampa Equitalia 3.09.2010</a>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equitalia ha messo a disposizione dei contribuenti un'ulteriore modalità di utilizzo dell'estratto conto on line, il servizio che consente di verificare direttamente dal computer la propria situazione aggiornata relativa a debiti tributari, procedure di riscossione, sospensioni e rateazioni.</li> <li>• Grazie a una nuova funzione attivabile direttamente sul web, tutti gli intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate possono ricevere la delega per accedere all'estratto conto dei propri assistiti. Il servizio e-stratto conto di Equitalia è accessibile ai singoli utenti attraverso un sistema di identificazione basato su credenziali personali di accesso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato, in via preliminare, le nuove norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate. Il testo è in consultazione sul sito del Consiglio nazionale (<a href="http://www.commercialisti.it">www.commercialisti.it</a>) fino al 31.10.2010. Al termine della consultazione, il Consiglio nazionale approverà il testo definitivo.</li> <li>• Al fine di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, i sindaci devono partecipare alle assemblee dei soci, nonché alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Al fine di una consapevole partecipazione alla riunione e della possibilità di tempestivi interventi, è opportuno che i sindaci partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell'adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull'argomento, anche a prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni.</li> </ul> |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TARIFFE<br/>INCENTIVANTI PER<br/>IMPIANTI<br/>FOTOVOLTAICI</b><br><a href="#">G.U. 24.08.2010, n. 197</a> | <p>Il D.M. Sviluppo Economico 6.08.2010 definisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INTERESSI DI MORA</b><br><a href="#">Prov. Ag. Entrate 7.09.2010</a>                                      | <p>A decorrere dal 1.10.2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IDENTIFICAZIONE<br/>DEGLI ADDETTI NEI<br/>CANTIERI EDILI</b><br><a href="#">L. 13.08.2010, n. 136</a>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La tessera di riconoscimento fornita al personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice nei cantieri edili deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.</li> <li>• Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RATEAZIONE DEBITI<br/>CONTRIBUTIVI</b><br><a href="#">Circ. Inps 3.08.2010, n. 106</a>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A causa della situazione di crisi economica, l'Inps ha rivisto la disciplina in tema di dilazione per definire uguali condizioni per accedere, in presenza di una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà, al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta in forma rateale. Il datore di lavoro, in quanto unico ed esclusivo responsabile dell'adempimento dell'obbligazione contributiva, può assolvere, anche in forma rateale, all'obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.</li> <li>• È stato escluso l'obbligo del versamento della quota pari a 1/12 del dovuto prima dell'emissione del piano di ammortamento.</li> </ul> |
| <b>DECONTRIBUZIONE<br/>DEI PREMI DI<br/>RISULTATO 2009</b><br><a href="#">Mess. Inps 21389/2010</a>          | <p>L'Inps ha reso nota la procedura che i datori di lavoro devono porre in essere per fruire della decontribuzione dei premi di risultato per l'anno 2009. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16.11.2010.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LAVORATORI PART<br/>TIME E DURC</b><br><a href="#">Delibera CNCE 433/2010</a>                             | <p>Dal 1.10.2010 le casse edili considereranno elemento di irregolarità, ai fini del rilascio del Durc, il superamento, da parte dell'impresa, delle percentuali massime di utilizzo di contratti part time fissate dai contratti collettivi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DENUNCIA<br/>ALL'INAIL</b><br><a href="#">D.M. 30.07.2010</a>                                             | <p>Dal 8.09.2010 alla denuncia di malattia professionale all'Inail non occorre più allegare il certificato medico, che dovrà essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto, qualora non sia già stato trasmesso dal lavoratore o dal medico certificatore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MANIFESTAZIONI A PREMIO</b><br><a href="#">G.U. 26.07.2010, n. 172</a>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con decreto interdirigenziale del 5.07.2010 sono state rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendo che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne devono dare comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo modalità telematiche.</li> <li>• Il decreto ha, tuttavia, previsto una fase di sperimentazione di 6 mesi, decorrenti dal 26.07.2010 (data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) al 24.01.2011, durante la quale sarà consentito alle imprese sia di accedere al nuovo servizio, sia di utilizzare le forme tradizionali di trasmissione.</li> <li>• Dal 25.01.2011 il servizio Prema on-line diventerà l'unico canale per trasmettere le comunicazioni sulle manifestazioni a premio al Ministero dello Sviluppo Economico.</li> </ul> |
| <b>SMART CARD</b><br><a href="#">G.U. 17.08.2010, n. 191</a>                                                | <p>Con determinazione del 28.07.2010, n. 69 è stata prorogata al 30.06.2011 la possibilità di utilizzare le smart card con cifre iniziali "1202", purché in corso di validità.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ</b><br><a href="#">C.M. Sviluppo Econ. 10.08.2010 n. 3637/C</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art. 49, c. 4-bis del D.L. 78/2010 riformula il testo dell'art. 19 della L. 241/1990, sostituendo la dichiarazione di inizio attività con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).</li> <li>• Il Ministero dello Sviluppo Economico ha esaminato l'impatto della novità sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ALBO UNICO PROMOTORI FINANZIARI</b><br><a href="#">G.U. 27.08.2010, n. 200</a>                           | <p>Il D.M. 8.07.2010, n. 140 modifica il regolamento per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA</b><br><a href="#">G.U. 18.08.2010, n. 192</a>                     | <p>Il D.M. 132/2010 interviene a sostegno dei titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Il beneficiario deve presentare la domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet <a href="http://www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa">www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa</a>. Nella domanda deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA</b><br><a href="#">G.U. 29.07.2010, n. - S.O. n. 75</a>                  | <p>La legge 29.07.2010, n. 120 apporta sostanziali modifiche al Codice della strada. Tra le novità vi è la possibilità di rateizzare mensilmente le multe, singole o cumulate, di importo superiore a 200 euro, per i soggetti titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 10.628,16 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TRACCIABILITÀ DEGLI APPALTI</b><br><a href="#">G.U. 23.08.2010, n. 196</a>                               | <p>La legge 13.08.2010, n. 136 prevede che, dal 7.09.2010, per i pagamenti di appalti ed interventi con finanziamenti pubblici diviene obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari, ossia l'utilizzo di conti correnti bancari o postali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APPROVAZIONE<br/>DELLE TABELLE<br/>MILLESIMALI</b><br><a href="#">Cass. 9.08.2010, n. 18477</a> | <p>La Cassazione ha stabilito che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condo-mini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139 C.C..</p>                                                                                                                                |
| <b>NUOVO CODICE<br/>DELLA PROPRIETÀ<br/>INDUSTRIALE</b><br><a href="#">G.U. 18.08.2010, n. 192</a> | <p>Il D.Lgs. 131/2010 approva il nuovo Codice della proprietà industriale. Il decreto, entrato in vigore il 2.09.2010, interviene in particolare sulle tutele giurisdizionali per la protezione di brevetti e marchi, estese anche a chi si difende o rischia di doversi difendere dall'offensiva dei titolari di diritti registrati.</p> |
| <b>AUTORIZZAZIONE<br/>PAESAGGISTICA</b><br><a href="#">G.U. 26.08.2010, n. 199</a>                 | <p>In virtù del DPR 9.07.2010, n. 139, dal 10.09.2010 l'autorizzazione per effettuare determinati interventi edilizi di lieve entità su beni paesaggistici potrà essere ottenuta in via semplificata.</p>                                                                                                                                 |